



## COMUNE DI AVELLINO

Ord. n. 1170/ R.O.

Avellino, lì 7 giugno 2021

**OGGETTO: divieto di vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico e di vendita ed asporto di bevande in bottiglia di vetro ed in lattina all'interno ed all'esterno dello Stadio Comunale "Partenio-Lombardi".**

### IL SINDACO

**Vista** la precedente ordinanza n. 242 del 22 agosto 2026 con la quale veniva disposto che in occasione di tutte le partite a disputarsi presso lo stadio "Partenio-Lombardi" per la stagione calcistica 2016/2017 ed in occasione di tutti gli ulteriori incontri di calcio, il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattina nelle tre ore precedenti l'inizio della partita, anche da consegnarsi il loco o per asporto, per tutti gli esercizi di somministrazione e circoli privati nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa; nonché ai punti ristoro eventualmente aperti all'interno dello Stadio;

**Considerato** che nel mese di giugno 2021 vengono svolti presso lo stadio "Partenio-Lombardi" gli incontri di calcio relativi ai play-off di serie C per la promozione in serie B, che prevedono una partecipazione sia pure limitata di pubblico in presenza;

**Ritenuto** necessario attuare misure di prevenzione, anche alla luce delle linee comportamentali disposte dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e emerse in sede di tavolo tecnico tenuto presso la Questura di Avellino, atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si terranno all'interno dello stadio comunale "Partenio-Lombardi", nonché a prevenire possibili e concrete occasioni di violenza o atti vandalici;

**Ritenuto**, pertanto, che occorre adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione delle partite di calcio, coerentemente alle linee comportamentali di cui sopra;

**Visto** il D. L.vo n. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

**Visti** gli artt. 9 ed 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

Per quanto in premessa riportato, in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio "Partenio-Lombardi" nel mese di giugno 2021 e, comunque sino a completamento della stagione calcistica 2020/2021, **il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche nonché il divieto assoluto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro ed in lattina nelle tre ore precedenti l'inizio della partita e nell'ora successiva alla fine della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo o al banco, a tutti gli esercizi e circoli, nonché agli esercenti in forma ambulante, all'interno dell'area delimitata dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa,**

## DISPONE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.

Alle Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 24/1171981 n. 689. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell'autorizzazione a norma di legge.

La presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comado della Polizia Municipale

## AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge;

IL SINDACO  
(dott. Gianluca Festa)

